

## ISTRUZIONE

### La riforma dei cicli scolastici

La Legge 28 marzo 2003 n. 53, la cosiddetta Riforma Moratti, presenta le caratteristiche di vera e propria innovazione.

La nuova articolazione è così suddivisa:

- a) scuola dell'infanzia (l'ex scuola materna);
- b) primo ciclo, che comprende la scuola primaria (l'ex elementare) di 5 anni e la scuola secondaria di primo grado (l'ex media inferiore) di 3 anni;
- c) secondo ciclo (l'ex scuola superiore), che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione viene innalzato ad almeno 12 anni.

Questa riforma estende l'alternanza scuola-lavoro, già prevista per la formazione professionale, anche agli studenti dei licei. La novità consiste nell'alternare momenti di studio a periodi di tirocinio presso aziende pubbliche o private, sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche e formative. L'alternanza scuola-lavoro è in linea con le migliori realtà scolastiche d'Europa e appare una soluzione valida per avvicinare lo studente alla realtà lavorativa.

L'accesso all'Università viene garantito a chi frequenta il liceo (che dura 5 anni), ma anche a chi effettua corsi professionali di durata almeno quadriennale, dopo un ulteriore anno integrativo con un esame finale.

La Lega Nord ha ottenuto che nella riforma dei cicli scolastici venisse inserito un concetto fondamentale: la possibilità per le Regioni di definire autonomamente una quota di programmi, d'interesse della Regione stessa, collegati con la realtà locale.

Come è facilmente intuibile si tratta di un passo totalmente innovativo, destinato a modificare il sistema scolastico del Paese. La quota di programma definita dalle Regioni riguarda infatti tutti i cicli scolastici, ampliando così le possibilità d'intervento dei governi territoriali.

Le Regioni, che fino ad oggi si occupavano solo della gestione della formazione professionale, si apprestano dunque a svolgere un compito importante e delicato, fondamentale per la crescita delle future generazioni.

Saranno più rigorose la valutazione dell'apprendimento e del comportamento. In base ad una recente indagine dell'Istat risulta che la valutazione del comportamento è stata reclamata dal 97% delle famiglie, dal 94% dei docenti e dall'89% degli stessi studenti. E' altresì emerso che molti desiderano che la "condotta" sia considerata ai fini di una eventuale bocciatura: lo chiede il 65% delle famiglie, il 62% dei docenti e il 59% degli studenti.

Per tutti i nuovi insegnanti è previsto un nuovo canale di assunzione, con la laurea come requisito di base e con corsi di preparazione e aggiornamento organizzati dalle Università e dalle Regioni. A questa riqualificazione professionale corrisponde anche un dovuto miglioramento del livello retributivo degli insegnanti, cosa che i precedenti Governi non hanno saputo o voluto fare.

Inoltre, è considerato fondamentale il ruolo della famiglia all'interno della scuola e la sua partecipazione alle scelte educative. Grazie agli sforzi compiuti dalla Lega Nord, la Riforma Moratti procede in questa direzione.

La Sinistra, attraverso una sistematica opera di disinformazione, ha affermato che con la riforma dei cicli scolastici sono destinate a scomparire dai programmi importanti materie. In realtà, nessuna materia viene penalizzata mentre lo sviluppo delle attività psico-motorie e il potenziamento delle lingue sono considerati punti cardine del progetto.

Sempre secondo la Sinistra, la separazione tra licei e gli istituti di formazione/istruzione professionale sarebbe troppo rigida. Anche questa affermazione risulta falsa, poiché si potrà sempre liberamente passare da un ordine all'altro, e soprattutto chi opererà per la formazione professionale avrà finalmente la possibilità di accedere all'università. Questa riforma garantisce finalmente una vera dignità alla formazione professionale, dignità negata troppe volte dai Governi del passato. La

formazione professionale avrà dunque lo stesso valore dei licei e potrà garantire l'accesso al diploma e all'università, esattamente quello che la Lega Nord vuole da sempre.

Nel progetto di riforma dei cicli scolastici sono state investite cospicue risorse, e i principali interventi finanziari hanno riguardato:

- la riforma degli ordinamenti (organizzazione, curriculum, orari dei diversi ordini di scuola, limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline);
- le tecnologie multimediali e l'alfabetizzazione;
- la formazione iniziale e continua del personale docente;
- la valorizzazione professionale del personale tecnico-amministrativo;
- la lotta alla dispersione scolastica;
- il rimborso ai docenti per le spese di autoaggiornamento;
- l'edilizia scolastica.

In attuazione della Legge delega di riforma dei cicli scolastici (la sopraccitata Legge 28 marzo 2003, n. 53), sono stati emanati i seguenti Decreti attuativi:

- Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – *“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 - Suppl. Ord. n. 31);
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 - *“Definizione delle norme generali sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005);
- Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286 – *“Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1 dicembre 2004);
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - *“Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005);
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53”* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005 - Suppl. ord. n. 174);
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 – *“Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53”* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005).

### **La Devolution nella scuola**

Tra le numerose altre novità, la Legge Costituzionale sulla Devolution, approvata durante questa legislatura, modifica l'articolo 117 della Costituzione prevedendo che le Regioni attivino la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie: assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici di formazione, definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione, polizia locale.

Più precisamente, questo è il testo integrale dell'articolo 39:

**Art. 39** (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

(...)

10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

- a) assistenza e organizzazione sanitaria;
- b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- d) polizia amministrativa regionale e locale;
- e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”

(...)

Per quanto riguarda il settore Istruzione, alla legislazione statale viene demandata esclusivamente la definizione delle norme generali tra cui si fanno rientrare l'ordinamento degli studi, gli standard di insegnamento, le condizioni per il conseguimento e la parificazione dei titoli di studio.

Alla potestà esclusiva delle Regioni spetterà, invece, la disciplina degli assetti organizzativi e professionali, con particolare riguardo all'organizzazione scolastica, all'offerta dei programmi educativi di specifico interesse regionale, alla gestione degli istituti scolastici. A questo proposito, la relazione che ha accompagnato il provvedimento nel suo lungo iter parlamentare recita: "Una volta attribuita alle Regioni la competenza esclusiva in materia di programmazione di loro specifico interesse, spetterà allo Stato assicurare l'omogeneità complessiva degli studi, in maniera da contemperare i "saperi" comuni a tutto il territorio con i "saperi" e le tradizioni locali". In tal modo, si intende realizzare pienamente la libertà di insegnamento, dando un nuovo e maggiore impulso al processo di modernizzazione del paese. A tal fine, non si ritiene sufficiente una scelta uniforme su tutto il territorio nazionale, a causa degli ostacoli burocratici che potrebbero frapporsi al processo decisionale ed alla sua attuazione.

La conseguenza sarebbe quella di assumere iniziative che, al momento della concreta realizzazione, risulterebbero già superate da nuove istanze sociali. Questa è, infatti, ritenuta la causa del fallimento dei tentativi di riforma del sistema scolastico compiuti in questi anni: "Le soluzioni approntate, dopo un lunghissimo processo decisionale, erano già vecchie quando, finalmente, giungevano ad un passo dall'attuazione". Per superare tali inconvenienti, si ricorre pertanto allo strumento della sussidiarietà verticale, avvicinando i centri decisionali alla realtà su cui sono destinati ad incidere.

Mettere le Regioni nella condizione di agire in autonomia rispetto a talune competenze, sviluppando modelli che siano in grado di rispondere più puntualmente alle esigenze del territorio (esigenze e bisogni che spesso assumono differenti peculiarità nelle diverse regioni e talvolta nell'ambito degli stessi confini regionali), diventa quindi strumento per promuovere lo sviluppo del paese attraverso lo stimolo che proviene da una reale concorrenza tra i modelli adottati dalle varie regioni in settori strategici come la scuola, la sanità e la polizia.

Il provvedimento si connota per il suo carattere profondamente innovativo poiché intende, da un lato, rispondere alle richieste di maggiori autonomia e dei conseguenti mezzi per esercitarla, dall'altro lato incidere in settori fondamentali quali sanità, istruzioni e polizia, comparti tradizionalmente contrassegnati da un accentuato centralismo.

La Devolution, punto fondamentale su cui si basava l'equilibrio ed il programma politico della coalizione di maggioranza, è stato considerato dalla Lega Nord un obiettivo primario, da raggiungere a tutti i costi. Con notevoli difficoltà, alla fine il risultato è stato raggiunto.

E' giusto e doveroso precisare che la riforma costituzionale sul trasferimento dei poteri dallo Stato alle Regioni è armonicamente contenuta nella Riforma Moratti riguardante gli ordinamenti scolastici, in particolare per quanto riguarda l'individuazione di una quota di programmi scolastici d'interesse regionale.

Adesso che il provvedimento sulla Devolution è finalmente divenuto una splendida realtà, non possiamo e non vogliamo dimenticare le nostre epiche battaglie in favore di una scuola sempre più staccata dai vincoli fisici e soprattutto ideologici del Ministero, e maggiormente ancorata al proprio tessuto sociale, culturale e territoriale. Oggi, se siamo davanti ad una riforma epocale come quella della regionalizzazione dell'istruzione, dobbiamo ringraziare alcuni nostri validi Amministratori locali ma soprattutto proprio le nostre Scuole Padane e le famiglie in esse impegnate, che per prime hanno assestato la spallata decisiva al monopolio statale dell'istruzione.

### **Il buono scuola**

La Lega Nord ha da sempre scelto di promuovere e valorizzare il valore della scuola non statale, consapevole che così facendo anche quella statale sarebbe stata giocoforza costretta a mettersi in gioco rivedendo i programmi obsoleti, introducendo sempre maggiore autonomia soprattutto didattica, scegliendo i propri docenti non più in base a collocazione geografica o a tessere varie, ma solo in base alla preparazione e alla capacità di insegnamento.

La nostra idea di buono scuola nasce dunque per valorizzare la scuola privata ma soprattutto per migliorare quella pubblica, garantendo a tutti la possibilità di scelta indipendentemente dalle capacità economiche. La Lega Nord, movimento che nasce dalla base e dal popolo, vuole una

scuola di massa e non elitaria, vuole che tutti abbiano la possibilità di frequentare le scuole migliori e pretende che pubblico e privato siano messi finalmente sullo stesso piano concorrenziale, eliminando per sempre un monopolio statale che tanti danni ha creato ai nostri ragazzi.

Grazie al ruolo rivestito dalla Lega Nord all'interno delle Giunte delle maggiori Regioni del Nord, negli ultimi anni sono stati compiuti significativi passi verso l'effettiva applicazione della parità scolastica. Infatti, l'erogazione del buono scuola permette alle nostre famiglie di poter finalmente scegliere per i propri figli il tipo di scuola che meglio rispecchia i propri principi morali, filosofici, etici e religiosi. Il buono scuola è erogabile per ogni figlio che frequenti una scuola elementare, media inferiore o superiore, statale o non statale, a parziale risarcimento delle spese che la famiglia sostiene per l'istruzione dei propri figli. Per poterne beneficiare è necessario che si risieda e che si studi nella stessa Regione che ha emanato il provvedimento.

Su scala nazionale, il Governo ha successivamente stanziato 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289 *'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato'* (legge finanziaria per il 2003), destinati alle famiglie che iscrivono i figli minori presso le scuole non statali.

Inoltre, fondi alle scuole non statali sono stati previsti dal Decreto Ministeriale 5 ottobre 2004 che stabilisce criteri e modalità di erogazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, alle scuole paritarie.

Un'altra dimostrazione di come le idee della Lega Nord siano valide, ma soprattutto vincenti.

### **Innovazione tecnologica**

Il Governo di centrodestra ha stanziato circa 200 milioni di euro per il potenziamento dei servizi informatici nelle scuole, dal cablaggio a banda larga all'installazione di parabole satellitari per i programmi didattici, ai buoni sconto a ragazzi e insegnanti per l'acquisto di un computer.

Una pagina molto interessante, che sintetizza quanto fatto da questo Governo nel settore informatico, è reperibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.istruzione.it/innovazione/tecnologie/index.shtml>

Quanto ai provvedimenti legislativi, la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria per il 2003) istituisce il Fondo speciale per il PC ai giovani.

La Legge 24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria per il 2004) assegna il PC ai giovani, alle famiglie e agli insegnanti.

La Legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria per il 2005) prevede il PC ai giovani, ai docenti, al personale non docente e anche al personale della P.A.

### **La riforma dello stato giuridico dei docenti universitari**

La Legge 4 novembre 2005 n. 230, prevede importanti innovazioni per quanto attiene al reclutamento dei docenti e dei ricercatori, nonché al loro trattamento giuridico ed economico, superando l'attuale localismo pervaso dalle troppe logiche clientelari e introducendo più flessibilità nel sistema e un maggiore impegno dei professori, nel pieno interesse degli studenti.

I principali obiettivi del provvedimento sono:

- incentivare l'impegno dei docenti, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, nell'interesse di un effettivo miglioramento della qualità della ricerca;
- garantire più flessibilità al sistema liberalizzandolo, e affidando completamente alle università il reclutamento dei giovani ricercatori;
- assicurare trasparenza e omogeneità nazionale nella scelta dei professori universitari, superando i (purtroppo) poco funzionali localismi accademici.

Per quanto riguarda il reclutamento dei professori, le principali novità consistono in:

- introduzione di una idoneità scientifica distinta per i professori associati e per quelli ordinari, valutata da apposite commissioni;
- durata dell'idoneità scientifica, non superiore a cinque anni;
- copertura dei posti vacanti sulla base di procedure adottate da ciascuna Università, di soggetti in possesso della relativa idoneità scientifica, mediante contratto a termine non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta;

- possibilità di trasformazione del contratto a termine, anche prima della scadenza, in contratto a tempo indeterminato, previa valutazione del docente in base a modalità e criteri definiti dalle Università;

- copertura di una percentuale non superiore al 6% dei posti mediante la nomina in ruolo di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, di chiara fama;

- realizzazione di specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni e altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione, con oneri finanziari a carico dei medesimi, di posti di professore ordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni.

Per i contratti di ricerca si prevede invece:

- la sottoscrizione di contratti di collaborazione con i possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata. I contratti hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati una sola volta;

- la definizione da parte delle Università di autonome procedure di valutazione comparativa dei candidati, nel rispetto di principi e criteri di trasparenza e di pubblicità delle procedure;

- l'individuazione del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione quale requisito preferenziale per la sottoscrizione dei contratti;

- la conservazione da parte degli attuali ricercatori universitari dei diritti acquisiti di stato giuridico e trattamento economico.

Per quello che concerne stato giuridico e trattamento economico, viene ridisegnato il tema dei diritti e dei doveri dei docenti universitari, attualmente ancora legato alle disposizioni dei primi anni ottanta. In particolare, ferma restando la differenziazione delle due fasce (ordinari ed associati), si stabilisce, tra l'altro, che i professori possano stipulare con l'Università appositi contratti integrativi per lo svolgimento di ulteriori attività, e che il rapporto di lavoro dei docenti è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, previa comunicazione all'Università, fatto salvo l'obbligo di non concorrenza e di non recare danno alla stessa.

## **IL CUN**

Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è l'organo elettivo di rappresentanza del sistema Universitario, con un ruolo specificatamente tecnico-scientifico.

Con la Legge n. 18 del 16 gennaio 2006 è stato approvato il riordino dell'organo, quale ulteriore tassello per il rinnovamento del sistema universitario.

Il CUN è composto da:

- tre docenti (ordinario, associato e ricercatore) per ciascuna delle aree dei settori disciplinari, che verranno individuate in numero non superiore a quattordici;

- otto rappresentanti del Consiglio nazionale degli studenti;

- tre rappresentanti del personale amministrativo;

- tre membri designati dalla Conferenza permanente dei Rettori delle Università italiane;

- un membro designato dalla Conferenza dei direttori amministrativi delle Università.

## **Investimenti in Università e Ricerca Scientifica**

L'attuale Governo si è prodotto in un enorme sforzo di tipo economico, finalizzato alla promozione e al rilancio del mondo universitario e scientifico. Vediamo i principali provvedimenti:

- la Legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269" predispose incentivi fiscali per il rientro dei ricercatori residenti all'estero. I redditi di lavoro dipendente e/o autonomo dei ricercatori che tornano in Italia sono imponibili per il 10% ai fini delle imposte dirette e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;

- la stessa Legge 326/2003 prevede un incremento di 310 milioni di euro per il Fondo di funzionamento ordinario degli atenei e per gli atenei privati, e di 40 milioni di euro per le assunzioni di ricercatori vincitori di concorso;

- attraverso il FIRB (fondo ricerca di base) sono stati approvati 700 progetti, per un impegno di risorse pubbliche pari a 380 milioni di euro. Attraverso i progetti di Ricerca di Interesse Nazionale sono stati finanziati 1.800 progetti di ricerca proposti dalle università italiane, per 270 milioni di

euro totali. Con la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 56 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria per il 2003) le risorse del FIRB sono state incrementate di ulteriori 225 milioni di euro per il 2003 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2004;

- è stato previsto il co-finanziamento di undici nuovi centri di eccellenza per la ricerca universitaria. Il Governo ha stanziato 17,4 milioni di euro che coprono l'80% del costo dei singoli centri di ricerca;

- con il Decreto Direttoriale del 6 aprile 2005, n. 774/ric/2005 sono stabilite regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica;

- con il Decreto-legge 269 dell'ottobre 2003 è stato creato l'Istituto Italiano di tecnologia (ITT) con sede a Genova. Per questo progetto sono stati stanziati 50 milioni di euro per il 2004 e 10 milioni di euro per i dieci anni successivi;

- con la sopracitata Legge 326/2003, 326 diventa deducibile dal reddito d'impresa il 10% dei costi di ricerca e sviluppo;

- la Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 354 (legge finanziaria per il 2005) istituisce inoltre il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, pari a 6 miliardi di euro.

## CULTURA

### **Il nuovo Ministero**

I compiti e le prerogative del Ministero sono stati ridefiniti con il Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 3 (*Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali*). Fra le novità del provvedimento segnaliamo:

- la soppressione della figura del Segretario generale;

- la creazione di una nuova sezione con quattro dipartimenti: per i beni culturali e paesaggistici, per i beni archivistici e librari, per la ricerca, innovazione ed organizzazione, per lo spettacolo e lo sport;

- l'istituzione di uffici dirigenziali generali territoriali (direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici), con sede nel capoluogo delle rispettive regioni, che a loro volta si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale, individuati con successivi regolamenti di organizzazione.

### **Il Codice dei Beni culturali**

Con il Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) il Governo ha varato il nuovo Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici.

Il provvedimento determina una semplificazione legislativa rispetto alla precedente disciplina, fornendo un valido strumento per difendere e promuovere il tesoro del paese, mediante il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico.

All'interno del patrimonio culturale del paese si inseriscono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose d'interesse storico, artistico, archeologico ecc., di cui alla legge 1089 del 1939, e l'altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985), frutto della millenaria stratificazione storica del nostro territorio.

Il nuovo Codice riconosce ai privati un vero e proprio obbligo di conservazione dei beni culturali di appartenenza. Si tratta di una responsabilizzazione del privato, che è tenuto in prima persona ad intervenire nell'attività di tutela, ricevendo anche contributi dello Stato e sgravi fiscali. E' prevista la possibilità di dare in comodato il bene culturale a strutture museali statali che, pertanto, finiscono per togliere al privato ogni onere di custodia e di restauro del bene, seppur per un tempo limitato.

Un impulso importante è diretto alla possibilità di “outsourcing”, di esternalizzazione delle attività e dei servizi "culturali", ai fini di garantirne una migliore efficienza, così come alla costituzione di fondazioni e al ricorso a strumenti contrattuali, come la sponsorizzazione, per valorizzare in modo adeguato il patrimonio culturale.

Inoltre, i soggetti pubblici interessati possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

### **Arcus e investimenti**

Con la Legge 291/2003 è stata creata e finanziata la ARCUS Spa, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali, e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

La Legge 31/03/2005 n. 43 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, ecc.*) assicura la prosecuzione di attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio museale.

Questa legge determina l'utilizzazione immediata della riserva del tre per cento degli stanziamenti per le infrastrutture da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali; con l'attuazione di tale norma si fa fronte alla precaria condizione economica sopportata oggi da musei, siti archeologici, biblioteche e archivi.

### **Cinema e pirateria audiovisiva**

La Legge 21 maggio 2004, n. 128, prevede la destinazione allo spettacolo di risorse finanziarie assegnate dal Ministero per i beni e le attività culturali. Tali risorse vengono destinati in parte al fondo di garanzia per il cinema e in parte alle attività teatrali, liriche e musicali. Tutta la procedura per l'accesso ai fondi pubblici da parte della cinematografia è stata rivista, introducendo finalmente precisi meccanismi di verifica e di controllo. Con l'approvazione della riforma del sostegno pubblico al cinema si è posto fine alle logiche assistenzialistiche e clientelari con cui lo Stato finanziava le produzioni cinematografiche. Non si potevano però eludere gli impegni presi dall'Amministrazione con la precedente legge, e per questo si è deciso di integrare i fondi destinati alle attività cinematografiche gestiti dalla Banca Nazionale del Lavoro, che da 600 milioni di euro erano scesi a meno di 80 milioni di euro in soli sette anni. E questo per colpa di una politica dissennata nei prestiti alle produzioni cinematografiche che in media hanno avuto circa 500 spettatori, una pesante eredità del passato cui la riforma del cinema approvata dal Governo ha in qualche modo posto rimedio.

La stessa legge introduce anche nuove norme contro la pirateria cinematografica su internet, responsabilizzando i gestori dei servizi telematici e inasprendo le sanzioni contro chi scarica dati protetti a fini di lucro, commercializzando copie digitali non autorizzate di film.

La pirateria audiovisiva equivale ad un furto, e come tale deve essere trattata. I diritti d'autore devono essere difesi, altrimenti la proprietà intellettuale è destinata a scomparire, provocando nel lungo periodo la morte di ogni produzione culturale. Come ogni innovazione tecnologica, il web apre nuove e interessanti frontiere, che però non devono diventare un far west senza leggi.

La Legge 128/2004 va appunto in questa direzione.

## **SPORT**

### **IL CONI**

Il riordino del CONI è stato regolamentato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15.

Con questo Decreto è stata assicurata funzionalità operativa alle federazioni sportive nazionali e alle strutture periferiche dell'organizzazione sportiva.

Lo stesso organismo è stato finanziato mediante il Decreto Ministeriale 11 marzo 2005, che destina 450 milioni di euro annuali al CONI, per il triennio 2005/2008. Il CONI è obbligato a presentare dettagliata rendicontazione annuale.

Inoltre, la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha introdotto la possibilità che gli Enti di promozione sportiva possano svolgere la propria azione su base regionale, evidenziando la volontà di iniziare un processo federalista anche in ambiti poco pubblicizzati come lo sport e il tempo libero. Regioni ed Enti locali interagiscono con gli stessi Enti di promozione sportiva, favorendone l'azione sul territorio. Gli Enti locali proprietari di impianti sportivi svolgono ora un ruolo fondamentale nella diffusione dello sport "per tutti".

### **Sport per tutti**

La Legge 27 dicembre 2002, n. 289, approvata dall'attuale Governo, concede alle società sportive dilettantistiche (SSD) un robusto sostegno, sotto forma di sponsorizzazioni deducibili ed altri importanti sgravi di natura fiscale.

Alle SSD viene inoltre concessa la possibilità, tramite apposite convenzioni stipulate con il Credito sportivo, di accedere ai fondi disponibili per gli impianti sportivi. Le procedure di accesso ai fondi per la costruzione, ampliamento, miglioramento e acquisto delle strutture sportive vengono enormemente semplificate. E' stato inoltre istituito un Fondo di Garanzia per la concessione di fidejussioni e garanzie sussidiarie per la concessione di mutui ipotecari con tassi che potranno essere anche azzerati con l'intervento degli Enti Locali. I Comuni proprietari degli impianti potranno darli in concessione alle SSD, che si occuperanno di gestirli con criteri di impresa ma sempre tenendo ben presente l'interesse pubblico. Gli stessi Comuni possono inoltre promuovere la costituzione di società miste con i privati per la gestione economica delle strutture sportive.

Questo è da considerarsi un grande risultato, ottenuto in particolare grazie all'impegno della Lega Nord in questo Governo.

### **Credito sportivo**

Con il Decreto Ministeriale del 17 novembre 2004 sono state definite le modalità per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse attribuite all'Istituto per il Credito sportivo. Sono stati stanziati 51 milioni di euro a favore di Enti pubblici locali, società sportive, federazioni sportive ed enti morali vari, finalizzati alla costruzione di impianti destinati a manifestazioni sportive.

Inoltre, con il Decreto Ministeriale 4 Agosto 2005 è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto per il Credito sportivo. Con questo provvedimento vengono individuate ulteriori finalità che rendono più efficienti le attività creditizie e finanziarie condotte dall'ente, prevalentemente nel settore dello sport.

### **Lotta al doping**

Questo obiettivo è stato egregiamente conseguito, durante l'attuale legislatura.

Il Governo ha infatti deciso di combattere la piaga rappresentata dal doping nello sport approvando la Legge 28 novembre 2001, n. 426, "Misure contro la violenza nello sport e il doping".

Inoltre, con la Legge 13 ottobre 2003, n. 281 "Concessione di un contributo all'agenzia mondiale antidoping" sono stati stanziati 2 milioni e 300 mila euro totali nel triennio 2003/2005.

Milano, 6 Marzo 2006

***Franco Quaglia***

Settore Istruzione e Cultura  
Segreteria Politica Federale

